



COMITATO TERRITORIALE ARCIGAY SALERNO "MARCELLA DI FOLCO"

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIE DEI SOCI E DELLE SOCIE DEL 17/07/2020

PRIMA CONVOCAZIONE

Data e luogo dell'Assemblea Città Salerno, Presso Arcigay Salerno "Marcella Di Folco",
Indirizzo Vico Pandolfina Fasanella, 27 Data: 16/07/20 ore 15:00.
Alle ore 15:30 non è presente il numero legale in prima convocazione.

SECONDA CONVOCAZIONE

Data e luogo dell'Assemblea Città Salerno, Presso Arcigay Salerno "Marcella Di Folco",
Indirizzo Vico Pandolfina Fasanella, 27 Data: 17/07/20 ore 18:00.
Alle ore 19:00 è presente il numero legale in seconda convocazione.

Soci e socie presenti: 11; Votanti: 12;

Il socio Miguel Coraggio delega la sua capacità di voto al socio Rocco Del Regno (Allegato "D")

In apertura:

Il presidente del comitato territoriale Francesco Napoli propone ai presenti, come indicazione del metodo di voto, la votazione con voto palese. La proposta è posta ai voti con i seguenti risultati:

Favorevoli: 12

Contrari: 0

Astenuti: 0

L'approvazione avviene all'unanimità.

L'assemblea procede, quindi, ad approvare i punti all'ordine del giorno con voto palese.

Successivamente si procede con l'elezione del presidente dell'Assemblea e del segretario verbalizzante. Si candida a presidente dell'assemblea il socio, Francesco Napoli, e a segretario verbalizzante, il socio Alex Avagliano. La proposta è posta ai voti per voto palese con il seguente risultato:

Favorevoli: 12

Contrari: 0

Astenuti: 0

Alex Avagliano

Francesco Napoli

Il presidente dell'assemblea Francesco Napoli espone i seguenti ordini del giorno:

- 1) Approvazione nuovo statuto come da Riforma Enti del Terzo Settore;**
- 2) Approvazione del Bilancio 2019;**
- 3) Varie ed eventuali;**

Il presidente riassume brevemente il percorso dell'associazione dall'ultima assemblea alla corrente. Spiega quali sono le necessità all'approvazione dello statuto e le varie possibilità che saranno disponibili in seguito all'approvazione. Conclude con delle anticipazioni sull'evento programmato per il 4 Settembre.

Il Presidente dell'assemblea procede alla lettura delle modifiche allo statuto in obbligo alla Riforma del Terzo Settore (d. Lgs. N. 117/2017). Pone quindi ai voti il nuovo statuto emendato secondo le modifiche previste ed in obbligo alla normativa di riferimento con il seguente risultato:

Favorevoli: 12

Contrari: 0

Astenuti: 0

Le modifiche vengono approvate all'unanimità.

Il Presidente dell'assemblea chiede all'Assemblea di delegare il Presidente del Comitato Territoriale Arcigay Salerno "Marcella Di Folco" alla registrazione del nuovo statuto come previsto ed in ottemperanza alla normativa relativa alla Riforma del Terzo Settore. L'Assemblea vota con il seguente risultato:

Favorevoli: 12

Contrari: 0

Astenuti: 0

Il Presidente dell'Assemblea chiama il Tesoriere Rocco Del Regno ad illustrare il bilancio consuntivo e preventivo 2019. Il Tesoriere Rocco Del Regno illustra il bilancio consuntivo e preventivo del Comitato Territoriale Arcigay Salerno.

Vengono indicate le entrate annuale: 2403,37 €

Vengono indicate le uscite annuali: 2101,41 €

Viene indicato anche il saldo 2019: 493,31 €

Il Presidente pone ai voti l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo con il seguente risultato:

Favorevoli: 12

Contrari: 0

Astenuti: 0

Il bilancio viene approvato all'unanimità.

Alle ore 20:00 il presidente dichiara conclusa l'assemblea dei soci e delle socie;

Il congresso si chiude alle ore 20:00

Alce

Rocco M.

Allegati al seguente verbale:

Allegato "A" Elenco dei soci e socie partecipanti alla seguente Assemblea Ordinaria

Allegato "B" Bilancio 2019

Allegato "C" Nuovo Statuto come da Riforma Enti del Terzo Settore

Allegato "D" Delega di capacità di voto socio Miguel Coraggio

Allegato "E" Convocazione Assemblea Ordinaria delle socie e dei soci

Data e luogo

17/07/20, Salerno

Segretario Verbalizzante

Alex Angluem

PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

Francesco Nyl

AGENZIA DELLE ENTRATE

D.P. SALERNO Ufficio Territoriale di Salerno

Eseguita Registrazione Serie III

Al n. 2231 del 23 LUG. 2020

per l'importo di €

Salerno, li 23 LUG. 2020

Arcigay Salerno
"Marcella Di Folco"
Vico P. Fasanella, 27
84121 - Salerno (SA)
C.F. 950 892 806 55

Anna Avagliano



Allegato "C"

Statuto Comitato Territoriale Arcigay Salerno "Marcella Di Folco"

Articolo 1 - Costituzione e Denominazione - È costituita con sede in Salerno, il Comitato Territoriale Arcigay di Salerno denominato "Arcigay Salerno Marcella Di Folco" (di seguito denominata "Associazione"). L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ed in particolare del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. n. 117/2017), con particolare riguardo agli artt. 35 e ss., nonché della normativa legislativa, anche regionale, e regolamentare ivi richiamata e delle successive modifiche ed integrazioni. La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Associazioni di Promozione Sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o, nelle more della sua istituzione, in registri considerati equivalenti, sarà integrata automaticamente con l'acronimo "APS" e diventerà "Arcigay Salerno Marcella Di Folco APS". L'Associazione aderisce ad "Arcigay APS" (di seguito denominata "Arcigay") e alla Federazione ARCI - Associazione Nazionale di Cultura Sport e Ricreazione di cui condivide le finalità statutarie, in virtù di questa appartenenza beneficia degli effetti del riconoscimento del carattere assistenziale delle finalità perseguite (DM 1017022/12000A del 2/8/67 Ministero dell'Interno). L'Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale.

Articolo 2 - Sede e durata - L'Associazione ha sede legale in Salerno alla Vico Pandolfina Fasanella, 27, 84121 (SA). La sede legale può essere trasferita con delibera del Congresso Provinciale Straordinario dei soci e non comporta modifica dello statuto. Con delibera del Consiglio Direttivo, l'Associazione può aprire, chiudere e/o trasferire sedi secondarie e/o sedi operative. L'apertura e il trasferimento di sedi secondarie e/o operative non comporta modifica statutaria. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera del Congresso Provinciale Straordinario degli Associati con le modalità previste dalla normativa vigente e dal presente Statuto.

Articolo 3 - Vincolo dell'osservanza dello Statuto - Tutti gli associati sono vincolati all'osservanza dello statuto sociale, nonché gli statuti e le norme interne di funzionamento degli enti e delle organizzazioni a cui l'associazione aderisce.

Articolo 4 - Valori - I valori su cui si fonda l'Associazione sono: il rispetto e la promozione dei diritti umani e civili; la laicità e la democraticità delle istituzioni; la promozione della salute e della felicità di ogni individuo; l'inclusione sociale di ogni persona e il rifiuto di ogni discriminazione; il sereno rapporto fra ogni individuo e l'ambiente sociale e naturale; la libertà, l'uguaglianza, la solidarietà, la non violenza, la pace, l'antifascismo, il rifiuto di ogni totalitarismo, l'accoglienza, l'antirazzismo, l'antisessismo; la democrazia interna, la partecipazione delle socie e dei soci alla vita dell'Associazione, la trasparenza dei processi decisionali.

Articolo 5 - Finalità - L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di soci e socie, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità delle persone. L'Associazione si impegna a creare le condizioni per il benessere, la piena realizzazione e la piena visibilità di ogni persona gay, lesbica, bisessuale, trans e intersessuale combattendo il pregiudizio, le discriminazioni e la violenza in ogni loro forma. In particolare, si impegna a: 1) realizzare o promuovere attività educative e formative permanenti lungo l'arco della vita, informali, non formali, e a carattere professionale, rivolte ai volontari, agli operatori e ai dirigenti associativi, così come alle cittadine e ai cittadini, italiani e stranieri. Sono comprese in questo punto anche le attività d'informazione e aggiornamento anche professionale rivolte al mondo della scuola, ai docenti e agli studenti di ogni ordine e grado, in collaborazione con i Ministeri, le istituzioni scolastiche territoriali e le istituzioni decentrate di competenza e riferimento. Tali attività sono coerenti con il Quadro Europeo delle Qualifiche (QEQ); 2) promuovere la costituzione di osservatori di monitoraggio dei fenomeni legati al pregiudizio, alle discriminazioni e alla violenza intesi nella loro più ampia accezione; 3) promuovere e organizzare convegni, seminari, dibattiti ed incontri, ivi inclusa la diffusione e pubblicazione di materiale editoriale; 4) costruire sul territorio centri polivalenti di cultura gay e lesbica che forniscano servizi di supporto socio-psicologico, esistenziale, di promozione della salute, linee di telefono amico, produzione e programmazione culturale; 5) promuovere la socializzazione delle persone gay, lesbiche, bisessuali, trans e intersessuali attraverso attività e strutture aggregative e ricreative; 6) promuovere una maggiore consapevolezza sui temi dei diritti civili, del superamento del pregiudizio e della lotta alle discriminazioni nell'opinione pubblica tramite l'intervento sui mass media e l'attivazione di propri strumenti e occasioni di informazione; 7) lottare per l'abolizione di ogni forma di discriminazione normativa relativa all'orientamento sessuale e all'identità ed espressione di genere e

Ala

freccia

Allegato "C"

per il pieno riconoscimento legale dell'uguaglianza dei diritti delle coppie omosessuali; 8) lottare contro ogni forma di discriminazione relativa all'orientamento sessuale e all'identità ed espressione di genere anche attraverso il ricorso all'autorità giudiziaria in sede civile, penale ed amministrativa; 9) essere forza di pressione verso le istituzioni e le forze politiche affinché siano messe in atto buone pratiche antidiscriminatorie, e venga favorita l'inclusione sociale delle persone LGBTI+; 10) costruire un dialogo e realizzare alleanze con le altre associazioni, i sindacati, le forze sociali e i movimenti al fine di rafforzare la lotta contro le discriminazioni e i pregiudizi e contribuire ad un ampliamento della libertà e dell'uguaglianza di tutti gli individui; 11) sostenere le azioni e le rivendicazioni delle persone bisessuali, transgender, intersessuali, asessuali, queer e dei movimenti femministi, transfemministi, antirazzisti e antifascisti; 12) combattere la discriminazione verso le persone che vivono con HIV, valorizzarne e favorirne il lavoro e la presenza a tutti i livelli dell'Associazione, anche operando con specifici programmi patient-based; 13) partecipare ad iniziative a livello europeo e internazionale per ampliare i diritti umani e civili con particolare riferimento a quelli delle persone LGBTI+ inclusa la cooperazione allo sviluppo; 14) promuovere una sessualità libera, consapevole e informata, promuovere la salute sessuale e favorire l'educazione sessuale tenendo conto dell'evidenza scientifica, incluse la conoscenza e la diffusione delle pratiche di sesso sicuro; 15) organizzare e promuovere attività sportive LGBTI+; 16) promuovere la cultura LGBTI+ e la tutela dei relativi beni culturali, operare nella ricerca scientifica di particolare interesse sociale in particolare per le persone LGBTI+, difendere la libertà dell'arte, dell'insegnamento, di cura e ricerca scientifica, secondo il principio dell'autodeterminazione e dell'uguaglianza degli orientamenti sessuali e dei generi; 17) operare nei settori dell'assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria al fine di fornire servizi al benessere delle persone LGBTI+.

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore (CTS): d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, mediante l'utilizzo prevalente di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo. L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori, le sostenitrici e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo. Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dai propri soci e socie. L'Associazione può avvalersi di lavoratori e lavoratrici dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri soci e socie, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità.

Articolo 6 - Volontari - Nello svolgimento delle proprie attività l'Associazione si avvale, prevalentemente, dell'opera di volontari, ossia di persone che, per libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della loro azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Ai volontari saranno rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione stessa, mediante uno specifico regolamento approvato dal Congresso che indicherà le tipologie di spesa per le quali potrà essere ammesso il rimborso ed i relativi limiti.

Alce Aufmann

Luciano N.R.

Allegato "C"

Le spese sostenute dal volontario che non superino i 10 (dieci) euro giornalieri e i 150 (centocinquanta) euro mensili possono anche essere rimborsate a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28.12.2000, secondo quanto previsto dall'art. 17 comma 4 del D. Lgs. n. 117/2017. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. L'Associazione iscriverà i volontari in un apposito registro.

Articolo 7 - Dipendenti e collaboratori di lavoro autonomo - L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari oppure al cinque per cento del numero degli associati. I lavoratori dell'Associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. L'Associazione dà conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione. Le collaborazioni di lavoro autonomo sono regolate dalle norme di legge applicabili e dai contratti individuali.

Articolo 8 - Soci e socie - All'Associazione possono aderire le persone fisiche, che abbiano compiuto sedici anni di età presentando domanda scritta di ammissione al Consiglio Direttivo. Con la richiesta di ammissione si dichiara di conoscere e accettare il presente statuto e lo statuto nazionale di Arcigay e le deliberazioni legittimamente prese dagli organi sociali. Il Consiglio direttivo conferma l'adesione entro 30 giorni. In caso di mancata risposta nei termini previsti, vige la regola del silenzio-assenso. La presentazione della domanda di ammissione dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale e ad usufruire dei benefici ad essa collegati. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione alla persona interessata, la quale può, entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio nazionale dei Garanti di Arcigay secondo le regole previste dallo statuto nazionale di Arcigay e dai regolamenti approvati dal Consiglio nazionale di Arcigay. La tessera è di proprietà di Arcigay. La tessera è nominale e non cedibile a terzi. Le somme versate come quota associativa sono rimborsabili solo nel caso in cui l'iscrizione non vada a buon fine.

Articolo 9 - Diritti e doveri dei soci e delle socie - I soci e le socie: 1) devono corrispondere la quota associativa annuale nella misura tempo per tempo fissata dal Consiglio nazionale di Arcigay; 2) hanno diritto a partecipare, rispettando le norme previste, a tutte le attività promosse dall'Associazione, a promuovere, organizzare, proporre attività corrispondenti ai valori e alle finalità dell'Associazione; 3) purché presenti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il pagamento delle quote sociali, hanno diritto di voto nella Assemblea dei soci e delle socie, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa nonché, se maggiori di età, a proporsi per gli organi dell'Associazione; 4) hanno diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta all'organo di amministrazione. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede sociale e previo rispetto delle limitazioni di legge previste in materia di protezione dei dati personali; 5) in caso di controversie con altri soci e socie o con gli organi sociali dell'Associazione hanno diritto ad appellarsi al Collegio nazionale dei Garanti di Arcigay secondo le regole previste dal presente statuto, dallo statuto nazionale di Arcigay e dai regolamenti approvati dal Consiglio nazionale di Arcigay.

Articolo 10 - Cessazione del rapporto associativo - La qualità di socio/a si perde per decesso, recesso o esclusione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo, nonché nei casi in cui i/le soci/e arrechino, in qualunque modo, danni morali o materiali all'associazione. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato/a che entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere in prima istanza all'Assemblea dei soci e delle socie che verrà convocata dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla richiesta. Qualora l'Assemblea confermasse l'esclusione, i soci e le socie esclusi potranno comunque ricorrere in ultima istanza al Collegio nazionale dei Garanti di Arcigay che deciderà in via definitiva, secondo le regole previste dallo statuto nazionale di Arcigay e dai regolamenti approvati dal Consiglio nazionale di Arcigay.

Articolo 11 - Durata dello status di socio - Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal precedente Articolo 10 e dal successivo Articolo 13 del presente statuto. Non sono ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.



Alex Dubois

Fresco N.Y.

Allegato "C"

Articolo 12 - Morosità del socio - I soci non in regola con il pagamento della quota sociale non hanno diritto di partecipare alle riunioni del Congresso Provinciale degli iscritti e non godono del diritto di elettorato attivo.

Articolo 13 - Esclusione del socio - L'esclusione del socio può avvenire per i seguenti motivi: a) inosservanza delle disposizioni dello statuto, degli eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; b) danni morali e materiali arrecati all'Associazione; c) in ogni caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione.

Articolo 14 - Cancellazione dal Libro dei Soci - Il socio defunto è cancellato dal Libro dei Soci appena il Consiglio Direttivo sia venuto a conoscenza della sua scomparsa. La cancellazione dal Libro dei soci decorre dal momento della morte. Nel caso di cessazione dello status di socio per esclusione, la cancellazione dal Libro dei Soci avverrà in seguito alla comunicazione del provvedimento del Collegio Nazionale dei Garanti di Arcigay ovvero alla scadenza dei termini per proporre ricorso avverso il provvedimento di esclusione.

Articolo 15 - Effetti della perdita dello status di socio - La perdita dello status di socio per qualsiasi causa non comporta alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né da diritto rimborsi e/o corrispettivi ad alcun titolo per il socio cessato o per i suoi aventi causa.

Articolo 16 - Organi sociali - Sono organi sociali dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci e delle socie
- Il Consiglio Direttivo
- il Collegio dei Sindaci Revisori.

Tramite regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Articolo 17 - Assemblea dei soci e delle socie - L'Assemblea dei soci e delle socie può essere riunita in forma di Congresso, Assemblea ordinaria, Assemblea straordinaria.

Il Congresso: a) discute e approva il programma associativo e le linee generali di attività; b) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; c) elegge il Consiglio Direttivo; d) elegge il Collegio dei Sindaci Revisori; e) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria: a) discute e approva il programma associativo annuale, la relazione sulle attività realizzate e le proposte dei soci e delle socie; b) approva il bilancio di esercizio nelle forme previste dalla legge, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale; c) nomina i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci revisori tra un Congresso e l'altro in caso di dimissioni, decadenza, esclusione o decesso; d) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; f) approva eventuali regolamenti dei lavori assembleari; g) delibera in merito ai ricorsi avverso i casi di esclusione decisi dal Consiglio Direttivo; h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

- L'Assemblea straordinaria: a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto tra un Congresso e l'altro per il recepimento di obblighi inderogabili derivanti da intervenute norme di legge o decide integrazioni o modifiche statutarie necessarie all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore; b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione; c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 18 - Funzionamento dell'Assemblea dei soci e delle socie

- a) La convocazione della Assemblea dei soci e delle socie in forma di Congresso, Assemblea ordinaria o straordinaria deve essere pubblicizzata nella maniera più ampia possibile e comunque deve essere affissa presso la sede dell'Associazione e pubblicata sul sito Internet ufficiale e/o sui canali telematici ufficiali dell'Associazione almeno 30 giorni prima.
- b) Il Congresso è convocato almeno ogni 4 anni, quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta e firma autografa da almeno 1/3 dei soci e delle socie in regola con il pagamento della quota associativa.
- c) L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo, ovvero, con motivazione scritta e firma autografa da almeno il 1/4 dei soci e delle socie in regola con il pagamento della quota associativa.
- d) L'Assemblea straordinaria è convocata quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo.
- e) Nel Congresso e nelle Assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto le persone iscritte nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa.
- f) Ogni socio/a ha diritto di voto.

Allegato "C"

- g) Ogni socio/a può essere delegato da un altro socio/a nel numero massimo di una delega qualora i regolamenti approvati per la convocazione della Assemblea dei soci e delle socie non escludano espressamente la possibilità di delega.
- h) Salvo ove diversamente previsto, il Congresso e l'Assemblea ordinaria o straordinaria in prima convocazione è valida se presente almeno la metà più uno delle persone associate aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti fatto salvo le modifiche dello statuto per le quali è prevista la presenza di almeno 1/5 degli associati/e aventi diritto di voto. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti effettivi o per delega all'Assemblea, validamente costituita.
- i) Per deliberare su eventuali modifiche statutarie, occorre il voto favorevole dei 2/3 delle persone associate presenti aventi diritto, sia in prima che in seconda convocazione del Congresso o dell'Assemblea straordinaria, validamente costituita.
- j) Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione, è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 delle persone associate aventi diritto.

Articolo 19 - Consiglio Direttivo - Il Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dal Congresso e resta in carica fino al Congresso successivo, è organo di amministrazione dell'Associazione ai sensi dell'art. 26 del Codice del Terzo Settore.

- In caso di dimissioni, decadenza, esclusione o decesso di alcune persone componenti, può essere surrogato dall'Assemblea dei soci e delle socie.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 componenti e ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare tra le sue componenti), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea dei soci e delle socie;

- I componenti del Consiglio direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile.

In particolare, è compito del Consiglio Direttivo: a) redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci e delle socie; b) attuare le linee politiche approvate dall'Assemblea dei soci e delle socie e curarne l'esecuzione; c) eleggere tra le proprie componenti il/la Presidente ed eventualmente il/la Vicepresidente; d) deliberare circa l'ammissione o l'esclusione delle persone associate giustificandone i motivi; e) convocare l'Assemblea dei soci e delle socie; f) redigere l'eventuale regolamento di funzionamento del Consiglio Direttivo ed ogni altro regolamento che ritenga necessario per le attività dell'associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci e delle socie; g) predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte; h) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale; i) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione; j) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci e delle socie.

Articolo 20 - Funzionamento del Consiglio Direttivo - Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario la/il Presidente, o ne facciano richiesta almeno 1/3 dei consiglieri. La seduta è valida se costituita dalla presenza della metà più uno dei consiglieri. Le decisioni vengono prese di norma mediante votazione palese. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente. Si ricorre allo scrutinio segreto qualora lo richieda almeno 1/3 dei presenti. In caso di dimissioni o di impedimento permanente di un/a componente del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Sindaci Revisori, il Consiglio Direttivo può chiederne la reintegrazione alla prima Assemblea ordinaria utile o la convoca appositamente. In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, la/il Presidente procede a convocare il Congresso.

Articolo 21 - Il/La Presidente (Rappresentanza legale) - Il/La Presidente dell'Associazione presiede sia le forme assembleari (Congresso, Assemblea Ordinaria/Straordinaria) che il Consiglio Direttivo. Egli è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta presso i terzi ed in giudizio.

Articolo 22 - Elezione, Durata, Cessazione dalla Carica - Il/La Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nella prima seduta successiva all'Assemblea delle socie e dei soci in forma di Congresso o identificato all'atto delle elezioni se prevista la presentazione di mozioni e dunque di candidature direttamente collegate alla mozione. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di tempo durante il quale è in carica il Consiglio Direttivo e cessa dalla sua carica contestualmente ad esso, sia nel caso di scadenza naturale della carica sia nel caso di scioglimento del Consiglio Direttivo per la contestuale decadenza di più della metà dei membri.

Angelo

Alex

Francesca Nyl.

Allegato "C"

Articolo 23 - Competenze del Presidente - Il/La Presidente compie tutti gli atti e le operazioni che impegnano verso terzi l'associazione. Ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione, nonché gli eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno delegargli. Il/La Presidente deve assolvere in particolare ai seguenti compiti: a) convocare e presiedere le riunioni del Congresso Territoriale, del Congresso Provinciale, del Consiglio Direttivo, curandone l'ordinato svolgimento; b) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Congresso e del Consiglio Direttivo; c) sottoscrivere il verbale del Congresso e custodirlo presso la sede sociale al fine di poterne consentire la consultazione da parte di tutti i soci e l'eventuale estrazione di copia; d) emanare i regolamenti interni degli organi sociali; e) verificare l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e promuoverne l'eventuale riforma; f) rappresentare legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio; g) predisporre le linee generali del programma dell'attività dell'Associazione, individuando le esigenze dell'organizzazione e dei soci; h) redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione; k) vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione, deliberando sulla sistemazione dei locali a ciò adibiti; l) eseguire gli incassi ed accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo, provenienti da amministrazioni pubbliche, enti, istituzioni o soggetti privati, rilasciandone debitamente quietanza; j) in caso di necessità e di urgenza, assumere nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti di competenza propria del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva all'assunzione dei medesimi; l) stipulare convenzioni tra l'Associazione e altri enti o soggetti pubblici o privati, previa delibera del Congresso Provinciale dei soci e custodire una copia di tali convenzioni presso la sede sociale; m) i compiti demandati dal presente Statuto ad altre cariche sociali interne al Consiglio Direttivo ove queste non siano elette.

Articolo 24 - Il/La Vice-Presidente del Consiglio Direttivo - Il/La Vice-Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nella prima seduta successiva all'Assemblea delle socie e dei soci in forma di Congresso o identificato all'atto delle elezioni se prevista la presentazione di mozioni e dunque di candidature direttamente collegate alla mozione. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, le funzioni di Presidente saranno svolte dal Vice-Presidente. In caso di impedimento definitivo o cessazione del Presidente, il/La Vice Presidente ha il compito di convocare il Congresso per procedere a nuove elezioni degli organi sociali.

Articolo 25 - Rappresentanza del Vice-Presidente - Nei confronti degli associati e dei terzi, la firma del Vice-Presidente fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Articolo 26 - Il Tesoriere - Il/La Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo nella prima seduta successiva all'Assemblea delle socie e dei soci in forma di Congresso o identificato all'atto delle elezioni se prevista la presentazione di mozioni e dunque di candidature direttamente collegate alla mozione. Compiti propri del Tesoriere sono: a) tenuta, controllo e aggiornamento dei libri contabili e della sottesa documentazione; b) tenuta, controllo e gestione dei flussi di cassa e degli eventuali conti correnti, depositi e simili; c) la riscossione delle entrate in favore dell'Associazione e il pagamento delle spese dalla stessa sostenute; d) la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo e delle relative relazioni contabili.

Articolo 27 - Collegio dei Sindaci Revisori - Il Collegio dei Sindaci Revisori è organismo di garanzia e controllo, si compone di due componenti effettivi ed un supplente, elegge al suo interno un/a Presidente e resta in carica fino al Congresso successivo. Il Collegio, convocato dal/La suo/a Presidente, si riunisce ordinariamente una volta all'anno per controllare il bilancio consuntivo redatto dal Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Sindaci Revisori, verificato l'andamento dell'amministrazione, la regolare tenuta delle scritture contabili e la corrispondenza dei bilanci alle stesse, riferisce all'Assemblea dei soci e delle socie con relazioni scritte. Ai componenti del collegio dei Sindaci Revisori si applica l'articolo 2399 del codice civile.

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea dei soci e delle socie nomina un Collegio dei Sindaci Revisori composto da tre componenti effettivi e due supplenti, di cui almeno uno scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Il Collegio dei Sindaci Revisori vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di legge.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea dei soci e socie nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro o, qualora il Collegio dei Sindaci Revisori sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, potrà incaricarlo della revisione legale dei conti.

Alex Hughes

Francesca Neri

Allegato "C"

Articolo 28 - Durata degli organi sociali - La durata degli organi sociali è di 4 (quattro) anni. I membri degli organi sociali che subentrano nel corso del quadriennio, terminano il loro mandato allo scadere della carica dell'organo nel quale sono subentrati.

Articolo 29 - Appartenenza all'Associazione - Tutti i membri degli organi sociali e tutti coloro che ricoprono cariche sociali devono essere soci, con l'eccezione dei membri del Collegio dei Sindaci. I membri del Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri soci, dalle associazioni di promozione sociale o dagli altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro. Non può essere nominato membro del Consiglio Direttivo o Sindaco, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Articolo 30 - Conflitto di interesse - I contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza dell'Associazione in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda dell'Associazione stessa, previa delibera del Congresso Provinciale in sessione ordinaria, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo. Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con l'Associazione società, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni dagli altri membri del Consiglio Direttivo e, ove esistente, dal Collegio dei Sindaci. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

Articolo 31 - Elettività e gratuità delle cariche - Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo, salvo quanto specificamente previsto per i membri del Collegio dei Sindaci.

Articolo 32 - Obbligazioni, patrimonio ed entrate

L'Associazione risponde con il proprio patrimonio delle obbligazioni assunte in suo nome e per suo conto, nel rispetto delle norme del presente statuto, dagli organi sociali.

- L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 33 - Entrate dell'Associazione - Le entrate dell'Associazione sono costituite da: a) contributi ordinari dei soci, compresa la quota sociale annua di iscrizione; b) contributi straordinari elargiti dai soci e da soggetti terzi, sia persone fisiche che persone giuridiche, anche estranee all'Associazione; c) contributi o elargizioni erogati dallo Stato, da enti o istituzioni pubbliche; d) contributi o elargizioni erogati da persone fisiche, persone giuridiche, enti o istituzioni private finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; e) contributi di organismi internazionali; f) rendite patrimoniali; g) donazioni e lasciti testamentari; h) proventi delle attività diverse ai sensi e nei limiti dell'Articolo 6 del D. Lgs. n. 117/2017 nonché dell'Articolo 33 del presente statuto; k) il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività di interesse generale prestata; i) proventi dell'attività di raccolta fondi; j) ogni altra entrata ammessa dal Codice del Terzo Settore.

Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere dall'Associazione al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.

Articolo 34 - Quota sociale - La quota sociale annua di iscrizione all'Associazione è determinata dal Consiglio Direttivo. La quota sociale non è frazionabile, né rivalutabile, né rimborsabile in caso di recesso o di perdita dello status di socio, è intrasmissibile sia per atto *inter vivos* che *mortis causa* e in caso di sospensione, dimissioni, espulsione o morte del socio rimane di proprietà dell'Associazione.

Articolo 35 - Proventi derivanti da attività diverse - I proventi derivanti da attività diverse ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017, esercitate esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro,

Alex Andru

freano Nyl.

Allegato "C"

sono inseriti in un'apposita voce del bilancio dell'Associazione e sono accertate dal Congresso Provinciale che delibera sulla loro utilizzazione, determinandone i tempi e le modalità di utilizzo in conformità dello statuto sociale e nel rispetto di quanto previsto nel Codice del Terzo settore.

Articolo 36 - Patrimonio sociale - Il patrimonio sociale è indivisibile e deve essere utilizzato, in ossequio alle leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Esso è costituito da: a) beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili; b) eventuali fondi di riserva costituenti eccedenze di bilancio; c) eventuali avanzi netti di gestione; d) donazioni, lasciti testamentari con beneficio di inventario o successioni.

I beni mobili registrati ed i beni immobili acquistati dall'Associazione sono ad essa direttamente intestati.

Le donazioni e i lasciti sono accettati dal Congresso Provinciale, su proposta del Consiglio Direttivo, che delibera sulla loro utilizzazione per fini istituzionali, determinandone i tempi e le modalità in conformità dello statuto sociale e nel rispetto di quanto previsto nel Codice del Terzo settore.

Articolo 37 - Patrimoni destinati ad uno specifico affare - Qualora l'Associazione acquisisca la personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 117/2017 e sia iscritto nel registro delle imprese potrà costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

Articolo 38 - Esercizio sociale e bilancio

- Entro il 30 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea dei soci e delle socie entro il 29 aprile di ogni anno per la definitiva approvazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea dei soci e delle socie entro il 29 aprile di ogni anno per la definitiva approvazione.

Articolo 39 - Trasparenza - Qualora con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori a centomila euro annui, l'Associazione pubblicherà annualmente e terrà aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'articolo 41 del D. Lgs. n. 117/2017 cui aderisca, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Articolo 40 - Divieto di distribuzione di utili ed avanzi - L'Associazione ha il divieto di distribuire, sia direttamente che indirettamente, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale comunque denominate fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano previste per legge. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili: a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni; b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale; d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità; e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 41 - Vincolo di utilizzo di utili e avanzi - L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale indicate dal presente statuto.

Articolo 42 - Scioglimento dell'Associazione



Angela
A. De
Prova n. 2.

Allegato "C"

- L'Assemblea dei soci e delle socie che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore.
- In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 43 - Assicurazione - Tutti i volontari sono assicurati sia contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato sia per la responsabilità civile verso terzi, per i danni che possono provocare nell'adempimento delle attività statutarie. L'Associazione, inoltre, può assicurarsi contro i danni causati da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della stessa e risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni derivanti dall'inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Articolo 44 - Responsabilità - I componenti del Consiglio Direttivo, i componenti del Collegio dei Sindaci, gli eventuali dipendenti e/o consulenti con funzioni di direzione nonché il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del D. Lgs. n. 39/2010, in quanto compatibili. Almeno un decimo degli associati, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile, in quanto compatibile. Ogni associato, ovvero almeno un decimo degli associati qualora l'Associazione abbia più di 500 associati, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione al Congresso.

Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'ente, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del codice civile.

Articolo 45 - Norme di funzionamento - Le norme di funzionamento dell'Associazione, predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dal Congresso, redatte conformemente, ad integrazione e specificazione del presente Statuto, devono essere affisse nell'apposita bacheca presso la sede sociale e consegnate in copia a ciascun socio al momento dell'iscrizione all'organizzazione.

Articolo 46 - Simbolo - L'Associazione fa propri il simbolo, la denominazione e la dicitura di Arcigay.

L'Associazione, i soci e le socie si impegnano a: a) diffondere i principi dell'Associazione collegandoli costantemente al suo nome e al suo simbolo; b) utilizzare il nome e il simbolo in armonia con i valori e le finalità espresse nello statuto; c) tutelare il nome e il simbolo dell'Associazione, vigilando affinché non vengano mai fatti oggetto di scherno, offesa o minaccia e denunciando qualsiasi uso contrario ai suoi fini; d) affiancare il simbolo Arcigay al proprio simbolo locale se presente. L'Associazione, se ritenuto opportuno, può adottare tramite deliberazione dell'Assemblea dei soci e delle socie un proprio simbolo locale. Il simbolo locale dell'Associazione è il profilo dell'acquedotto romano della città di Salerno denominato "Ponte dei diavoli" riportante i colori dell'arcobaleno ed accompagnato dalla dicitura Arcigay Salerno.



Può essere utilizzato esclusivamente da Arcigay Salerno e dalle associazioni ad essa affiliate. L'uso del nome e del simbolo è tassativamente precluso a qualsiasi soggetto che non faccia parte di Arcigay o che comunque non sia stato dalla stessa a tanto autorizzato.

Articolo 47 - Congresso Territoriale - Il Comitato Territoriale di Arcigay convoca il Congresso Territoriale secondo le norme previste dal regolamento approvato dal Consiglio nazionale di Arcigay nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità, eguaglianza ed elettività delle cariche sociali. Il Congresso Territoriale elegge i delegati al Congresso Nazionale di Arcigay. Al Congresso territoriale partecipano tutti i soci e le socie delle associazioni aderenti ad Arcigay nel territorio di competenza del Comitato territoriale.

Alex Arcigay

Alex

Francesco Neri

Allegato "C"

Articolo 48 – Commissariamento - Qualora l'Associazione non riuscisse a svolgere le sue attività ordinarie e a perseguire le finalità statutarie a causa dell'inattività del Consiglio Direttivo, il Consiglio Nazionale di Arcigay, su richiesta della Segreteria Nazionale di Arcigay, ottenuto parere positivo dal Collegio dei Garanti, può procedere al commissariamento dell'Associazione. I Commissari nominati svolgono tutte le attività ordinarie proprie del Consiglio Direttivo ed entro un anno dalla loro nomina devono convocare il Congresso.

Articolo 49 – Disposizioni finali - Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore (D. Lgs. N. 117/2017) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile e dello statuto nazionale di Arcigay.

Il presente statuto costituisce parte integrante del verbale dell'Assemblea Ordinaria 17/07/20 dell'associazione di promozione sociale denominata «Comitato Territoriale Arcigay "Marcella Di Folco"» redatto in pari data.

IL PRESIDENTE

Franco Nyl.

IL SEGRETARIO
VERBALIZZANTE

Alex Hughes

Arcigay Salerno
"Marcella Di Folco"
Vico P. Fasanella, 27
84121 - Salerno (SA)
C.F. 950 892 806 55

Alex Hughes

Franco Nyl.